

SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO FOSSE STIPULATO SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N. 679/2016, L'ART. 27 DEL PRESENTE CONTRATTO POTREBBE ESSERE ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE

Articolo 1: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 3: Durata

Articolo 4: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 5: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 6: Garanzie

Articolo 7: Subappalto

Articolo 8: Risorse impiegate e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 9: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 10: Livelli di Servizio e Monitoraggio dei Livelli di Servizio

Articolo 11: Avvio del Servizio, esecuzione e verifica di conformità

Articolo 12: Penali

Articolo 13: Corrispettivo

Articolo 14: Fatturazione e pagamento

Articolo 15: Risoluzione

Articolo 16: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17: Privacy

Articolo 18: Danni e responsabilità civile

Articolo 19: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 20: Garanzia definitiva

Articolo 21: Recesso

Articolo 22: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 23: Trasparenza dei prezzi

Articolo 24: Obblighi di riservatezza

Articolo 25: Foro esclusivo

Articolo 26: Trattamento dei dati personali

**Articolo 27: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Articolo 28: Incompatibilità



SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI RITIRO E CONSEGNA DI PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE LOTTO 3 PER LE SEDI DELLA COMMITTENTE

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L. (di seguito per brevità anche “Committente”) codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal _____, nella funzione della Direzione Centrale Acquisti, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, P.Le Giulio Pastore 6

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____= P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) L'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (“Decreto Salva-Italia”), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, INAIL e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 03 dicembre 2018. Nell'ambito di tale convenzione l'istituto ha affidato a Consip S.p.A., nella qualità di centrale di committenza, lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) la Consip S.p.A., in esecuzione della Convenzione stipulata il 03/12/2018 con l'I.N.A.I.L. anche ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha indetto una gara per l'individuazione del Fornitore a cui affidare i “Servizi Postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite Corriere per le sedi dell'I.N.A.I.L.”, suddivisi in tre lotti;

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



- c) è stata esperito un Appalto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (ID 1761), ai fini dell'affidamento dei predetti servizi;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria del Lotto 3 avente ad oggetto *"Servizi di ritiro e consegna di plichi e pacchi tramite corriere – Territorio nazionale"* e, per effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- i) che le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Tenuto conto della natura e modalità di svolgimento delle prestazioni come valutate da Consip risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Offerta Tecnica; Allegato "II" – Offerta Economica; Allegato "III"– Capitolato tecnico SDAPA Istitutivo per Servizi di consegna Plichi e paci tramite corriere (di seguito **"Capitolato Tecnico SDAPA"**); Allegato "IV"– Capitolato Tecnico Appalto Specifico, comprensivo della Scheda Tecnica generata automaticamente dal Sistema (di seguito, **"Capitolato Tecnico dell'AS"**); Allegato "V" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, l'Allegato VII, il contratto di avalimento, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) vale la seguente definizione:
per la "Committente" si intende Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- h) ove esistente, dal patto di integrità;
- i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente;
- j) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- k) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara prodotti da Consip in qualità di Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Committente, per quanto di rispettiva competenza.

La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



1. La Committente, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'“Offerta tecnica”, nel “Capitolato tecnico dell'AS” e nel “Capitolato tecnico SDAPA”, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. In considerazione della natura complessa e articolata dei servizi oggetto del contratto, per la descrizione dettagliata degli stessi e la loro modalità di esecuzione si rinvia a quanto più specificatamente previsto e disciplinato nel Capitolato Tecnico dell'AS e nel Capitolato Tecnico dello SDAPA, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. L'impresa si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la copertura dell'intero territorio nazionale, nei termini anche indicati nel Capitolato Tecnico dell'AS.
4. L'Impresa prende atto e accetta che le dimensioni dei singoli servizi oggetto del presente contratto sono frutto di una stima e che non sono vincolanti per la Committente, che si riserva il diritto di richiedere i servizi, in ragione delle proprie effettive esigenze, entro il limite dell'importo massimo della fornitura (in prosieguo anche solo “Corrispettivo”) di cui al successivo articolo 13 comma 1.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico dell'AS ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 13 comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 15 (Risoluzione) e 21 (Recesso).
6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
7. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 3

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dal “Verbale di avvio dell'esecuzione” del Contratto.
2. Con il “Verbale di avvio dell'esecuzione” le parti concordemente determinano l'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del presente Contratto ed esso è redatto dalla Committente in contraddittorio con il Fornitore, come precisato nel Capitolato Tecnico dell'AS.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



3. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro due mesi dalla stipula come meglio precisato nel Capitolato Tecnico dell'AS (cfr. par. 8.1) e nel successivo articolo 11 del presente contratto.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 4

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico dell'AS e nel presente contratto e suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 6

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'articolo 2, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.

ARTICOLO 7

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



delle attività affidate, nonché i requisiti di cui al punto III.1.1., lett. c) e d) del Bando Istitutivo dello SDAPA per la fornitura di Servizi Postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (ID 1761).

3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento del contratto per lo specifico Lotto.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare all'istituto o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Committente, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione".
21. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
22. La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

<...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto>

23. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 8

RISORSE IMPIEGATE E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile del Servizio in relazione a tutte le attività contrattuali *(nella persona di.....)* rispondente alle caratteristiche descritte nel par. 8.3 Capitolato Tecnico dell'AS, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. Il Responsabile del Servizio sarà sottoposto alla valutazione della Committente, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico dell'AS.
2. Il Responsabile del Servizio dovrà prestare la sua attività conformemente al Capitolato Tecnico SDAPA, nonché al Capitolato Tecnico dell'AS ed al presente contratto e sarà responsabile di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e amministrativi della fornitura, delle prestazioni rese e dei livelli di servizio. È compito del Responsabile del Servizio monitorare l'andamento dei livelli di servizio nell'arco del periodo di validità del contratto e porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.
3. Il Responsabile del Servizio supervisiona e coordina le attività relative al presente Contratto; può eventualmente avvalersi di collaboratori/strutture competenti del Fornitore per la corretta gestione dei diversi aspetti della fornitura.
4. Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio, controlla l'assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



- attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
5. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, anche ai fini dell'applicazione delle penali per l'inesatto adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
 7. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione del Responsabile del Servizio dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita.
 8. L'Impresa potrà sostituire, previa autorizzazione della Committente, la figura del Responsabile del Servizio durante l'esecuzione del Contratto, al massimo due volte, pena l'applicazione delle penali e salvo che la circostanza sia dovuta a cause non dipendenti dall'Impresa stessa.
 9. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta, e garantendo la continuità del team di lavoro. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
 10. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 7 e 8 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
 11. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
 12. Si precisa che la nuova figura professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
 13. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 9, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
 14. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del Responsabile del Servizio senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



dall'Impresa e da questa comunicare alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale prevista. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli allegati al Contratto che recano le modalità di svolgimento delle attività.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
16. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
17. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
18. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
19. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
20. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
21. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, La Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

22. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, La Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Istituto stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 9

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di La Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, La Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Istituto.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 10

LIVELLI DI SERVIZIO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. L'Impresa si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico dell'AS nonché, laddove migliorativi, secondo i livelli di servizio proposti in Offerta Tecnica.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità definiti all'interno del Capitolato Tecnico dell'AS, eventualmente integrati con quanto dallo stesso indicato nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del Contratto.
3. L'Impresa si impegna a consegnare alla Committente la reportistica sui servizi resi e sul rispetto dei livelli di servizio con cadenza bimestrale, secondo le modalità e la tempistica indicata nel Capitolato Tecnico dell'AS pena l'applicazione delle penali previste a riguardo.
4. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico dell'AS.

ARTICOLO 11

AVVIO DEL SERVIZIO, ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I servizi richiesti dalla Committente dovranno essere eseguiti dal Fornitore a propria cura, onere, spese e rischio con le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico dell'AS ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la Committente procederà a verificare la rispondenza ai requisiti espressi e l'operatività di ogni flusso di dati e dei sistemi informatici messi a disposizione dal Fornitore, mediante il collaudo di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico dell'AS (Governo dei Servizi – Aspetti generali) secondo i tempi e le condizioni ivi previste, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate dalla Committente; tale collaudo verrà effettuato dalla Committente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con un congruo anticipo. Tale collaudo si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo; in tal caso, verrà redatto il "Verbale di avvio dell'esecuzione" e si potrà passare alla fase di erogazione dei servizi. Tutti gli oneri e le spese del collaudo sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso in cui il collaudo di cui al comma precedente abbia esito negativo o parziale, la Committente provvederà entro 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura del collaudo stesso a fornire, con giudizio motivato, indicazioni scritte sulle mancanze riscontrate e sulle attività da compiere. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le integrazioni richieste e a rendere nuovamente disponibili i sistemi informatici aggiornati per un nuovo collaudo, nelle medesime modalità, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle indicazioni scritte.
4. La Committente, a partire dal secondo collaudo con esito negativo o parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
5. In corso di contratto la Committente effettuerà con cadenza bimestrale la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, il tutto avvalendosi anche della reportistica prodotta dal Fornitore ai sensi dei paragrafi 6.8 e

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



6.9 del Capitolato Tecnico dell'AS.

6. Tali verifiche verranno avviate entro 20 (venti) giorni dalla produzione di detta reportistica.
7. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
8. La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni.
9. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico dell'AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
10. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 2, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, la Committente applicherà le eventuali penali previste ai sensi del successivo articolo 12.
13. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica il Committente applicherà le eventuali penali previste ai sensi del successivo articolo 12.
14. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico AS o di quelli migliorativi offerti.
15. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 15 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
16. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Dec rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



19. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
20. Conclusa positivamente la verifica di conformità, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
21. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nell'ipotesi di ritardo e di qualsiasi altro inadempimento nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto e suoi Allegati, non imputabile alla Committente o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico AS o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica, La Committente applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel paragrafo 7.7 del Capitolato Tecnico dell'AS, qui da intendersi integralmente trascritte.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico dell'AS. In tal caso la Committente applicherà al Fornitore la penale prevista sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto e al Capitolato Tecnico dell'AS, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. *<nel caso in cui il Fornitore rivesta il ruolo di responsabile/sub responsabile del trattamento ed il subappaltatore sia nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento>*: Nel caso in cui, come previsto all'articolo 17, comma 8, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub responsabile del trattamento *<oppure dal terzo autorizzato al trattamento>* dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Responsabile primario del trattamento *<oppure: Sub responsabile>* una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 15 "Risoluzione".

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'articolo 8 "Risorse Impiegate e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
8. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 20, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
9. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo". Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 13

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale, calcolato sulla base del ribasso complessivo offerto dal fornitore, è pari a **<inserire importo in cifre>** € _____,____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 (zero).
2. I prezzi unitari dei servizi per ogni porto di peso sono specificati nell'Allegato "II" al presente Contratto.
3. Il corrispettivo contrattuale massimo complessivo si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; esso è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
5. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 "Corrispettivo", l'emissione delle fatture avverrà con le modalità di cui ai successivi commi.
2. L'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate a seguito di comunicazione da parte della Committente di emissione del certificato di pagamento in ragione della dimensione dei servizi prestati nel trimestre di riferimento.
3. *A seguito dell'emissione del certificato di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo il Fornitore può inviare la fattura in formato elettronico all'Inail, Direzione centrale- codice univoco ufficio (C.U.U.) - che ne effettuerà la liquidazione entro i termini di cui al successivo comma 15. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio.*
4. *In mancanza della comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di pagamento, l'affidatario, decorsi 30 giorni dalla effettuazione del servizio reso, può comunque emettere fattura.*
Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tutte le fatture che saranno emesse dal Fornitore dovranno riportare nell'apposito campo esigibilità Iva il valore "S", che, come previsto dalle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", indica la scissione dei pagamenti e consente all'Inail il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (split payment Iva).
5. *L'Inail, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportano il codice CIG ai sensi dell'art.25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, che per il presente contratto è: CIG XXXXXXXX.*
6. *Inoltre, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura al contratto, l'Affidatario dovrà compilare con il valore SIMEA il campo "1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>", presente nella "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 06/06/2013" consultabile al seguente indirizzo:*

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

ID E NOME TAG XML	VALORE DA INSERIRE
1.2.6<RiferimentoAmministrazione>	SIMEA

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del d.lgs n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva, l'importo corrispondente alla inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento. Il relativo pagamento sarà disposto direttamente a beneficio degli Enti previdenziali e assicurativi.
8. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del DURC.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.
10. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal Fornitore prima della stipula del contratto. L'eventuale sostituzione della persona rappresentante il Fornitore e di quella autorizzata a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione relativa al conto corrente rispetto alle indicazioni contenute nel contratto, devono essere notificate all'Inail entro 7 gg. dall'avvenuta variazione, inviando, se necessario, la correlata documentazione.
11. Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
12. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 e del d.m. 18/01/2008 n. 40 recante le modalità di attuazione del citato articolo.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
14. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



15. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione di cui all'art. 11 del presente contratto, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs 231/2002 e smi.
16. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, del contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel presente Contratto nel

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.

- d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- k) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l) nei casi di cui: i) agli articoli intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", "Garanzie", "Avvio del servizio, Esecuzione e Verifica di conformità", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Risorse impiegate e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", "Trattamento dei dati personali".

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016,;

- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Istituto stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
 7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
 8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
11. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' articolo 21. ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'articolo 21 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile <eventuale: e/o del Terzo autorizzato>, <valutare se valorizzare: in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento>.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



- richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 17

PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy,

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



del Regolamento UE (nel seguito anche “*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*”) e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono i servizi descritti all’art. 2;
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc..) ; ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc...
6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell’INAIL ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
 - i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- ~~8.~~ Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile Iniziale del trattamento la penale di cui all'articolo 12 e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 12 e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento,

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

20. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 18

DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 19

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

ARTICOLO 20

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli intitolati "Avvio del servizio, esecuzione e verifiche di conformità", "Risorse impiegate e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni e responsabilità civile", "Risoluzione"; "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 21

RECESSO

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



1. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto.
2. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
5. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, Istat, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 23

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Istat di incamerare la garanzia prestata.

ARTICOLO 24

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 25

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 20 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi



5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 27

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Committente abbia predisposto il Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, l'Impresa dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Committente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute; (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dalla Committente. In

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 28

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 3: Durata

Articolo 4: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 5: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 6: Garanzie

Articolo 7: Subappalto

Articolo 8: Risorse impiegate e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 9: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 10: Livelli di Servizio e Monitoraggio dei Livelli di Servizio

Articolo 11: Avvio del Servizio, esecuzione e verifica di conformità

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3



- Articolo 12: Penali**
- Articolo 13: Corrispettivo**
- Articolo 14: Fatturazione e pagamento**
- Articolo 15: Risoluzione**
- Articolo 16: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**
- Articolo 17: Privacy**
- Articolo 18: Danni e responsabilità civile**
- Articolo 19: Oneri fiscali e spese contrattuali**
- Articolo 20: Garanzia definitiva**
- Articolo 21: Recesso**
- Articolo 22: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**
- Articolo 23: Trasparenza dei prezzi**
- Articolo 24: Obblighi di riservatezza**
- Articolo 25: Foro esclusivo**
- Articolo 26: Trattamento dei dati personali**
- Articolo 27: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**
- Articolo 28: Incompatibilità**

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <[inserire carica](#)>

(Firmato digitalmente)

Classificazione del documento: Consip Public

Appalto specifico per la fornitura di servizi postali di raccolta e recapito e di servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere per le sedi dell'INAIL ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito dello SDA per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi

Allegato 4b – Schema di contratto Lotto 3